

COMUNE DI GESICO

(Provincia del Sud Sardegna)

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di delibera

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Il Revisore Unico

Dott. Giuseppe Cuccu

REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI GESICO

24 luglio 2020

Parere 14/20

OGGETTO: Parere sulla proposta relativa alla deliberazione del Consiglio Comunale di “Approvazione regolamento per la gestione della riscossione delle entrate comunali”.

Il sottoscritto Revisore dei Conti:

Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visto l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, il quale al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l’organo di revisione esprime un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;

Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *“... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...”*;

Vista la proposta n. 74 di delibera del Consiglio Comunale, ricevuta in data 23 luglio 2020, avente ad oggetto “Approvazione regolamento per la gestione della riscossione delle entrate comunali”;

Richiamato:

l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, il comma 792, a mente del quale *“...Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni ...”*:

a) *l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e all'[articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013](#), nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in*

caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#). Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. [...] ...”;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale [...] di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#) [...] ...”;

Richiamato altresì, con specifico riferimento alla disciplina della dilazione, il coordinato disposto di cui al summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal comma 796 al comma 801;

Richiamato inoltre l'art. 10-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che abrogando il comma 1-bis dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 estende la possibilità di beneficiare, nei limiti di legge, del ravvedimento operoso anche ai tributi locali oltre i termini ordinari;

Ritenuto che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò quanto sopra premesso, a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta delle modifiche ed integrazioni al regolamento di cui all'oggetto,

esprime

per quanto di sua competenza, **parere favorevole** all'approvazione della delibera avente ad oggetto “Approvazione regolamento per la gestione della riscossione delle entrate comunali”;

raccomanda

di trasmettere telematicamente la Deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento per la gestione della riscossione delle entrate comunali qui esaminata al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale dedicato nei tempi e nelle modalità prescritte dalla normativa.

IL REVISORE UNICO

Dott. Giuseppe Cuccu

(documento sottoscritto con firma digitale)